



## **PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO SANITARIO 2013-2016 PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.**

### **1. FINALITA'**

L'Amministrazione regionale nel perseguire l'obiettivo di valorizzare l'opera del volontariato di protezione civile si rende promotrice e partecipe dell'organizzazione e del sostegno economico del monitoraggio sanitario dei volontari dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato di protezione civile in accordo con quanto stabilito dalle norme di settore (D.Lgs.81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", Dec.Dir. 13.04.2011 "Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 bis, del D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro" e Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile (DCDPC) 12.01.2012 "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art.5 del decreto del 13 aprile 2011 pubblicato nella G.U.R.I. n.159 dell'11 luglio 2011 e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle misure contenute nel medesimo decreto").

A tal fine la Protezione civile della Regione ha predisposto il presente "*Piano regionale di monitoraggio sanitario per il volontariato di protezione civile*", di seguito denominato Piano.

Allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei volontari di Protezione Civile, in analogia con quanto previsto per i lavoratori, si ritiene di affidare il monitoraggio sanitario a medici in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs.81/2008 (medici competenti o medici del lavoro).

### **2. SOGGETTI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO SANITARIO**

L'applicazione del monitoraggio sanitario di cui al Dec.Dir. 13.04.2011 e DCDPC 12.01.2012 è esteso a tutti i volontari di Protezione civile, siano essi appartenenti ai Gruppi Comunali di protezione civile che alle Associazioni di Volontariato di protezione civile iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 30 della L.R. 64/1986.

L'eventuale possesso di specifiche abilitazioni in corso di validità (guida alpina, tecnico C.N.S.A.S., istruttore subacqueo, ecc...) da parte dei volontari costituisce di per sé adempimento del monitoraggio sanitario.

### **3. COMPITI DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE**

Ai sensi della L.R. 64/86 la Protezione civile della Regione promuove l'attuazione del Piano, mediante la collaborazione dei Comuni e delle Associazioni di volontariato, ed in particolare ai sensi della lettera g quater) dell'articolo 10 della L.R.64/86 la Protezione civile regionale è autorizzata a concedere finanziamenti relativi alle spese mediche e di controllo sanitario dei volontari di protezione civile.

La protezione civile della Regione invia a tutti i Sindaci e ai Coordinatori dei Gruppi comunali di Protezione civile, nonché ai Presidenti delle Associazioni di protezione civile, l'elenco regionale aggiornato dei medici in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs.81/2008 a cui affidare i controlli sanitari dei volontari.

Successivamente all'approvazione del presente Piano da parte della Giunta regionale, la Protezione civile ne darà tempestiva diffusione e informazione ai Sindaci della regione e ai Coordinatori dei Gruppi Comunali, nonché ai Presidenti delle Associazioni di protezione civile.

Successivamente all'approvazione del presente Piano da parte della Giunta regionale la Protezione civile della Regione ai sensi lettera g quater) dell'articolo 10, della L.R. 64/86 concederà i finanziamenti ai Comuni e alle Associazioni di Volontariato per il monitoraggio sanitario dei propri volontari di protezione civile.

La determinazione del finanziamento spettante ad ogni Comune o Associazione per l'annualità 2013 viene stabilita con decreto dell'Assessore alla protezione civile e calcolata sulla base del numero di volontari che risultano iscritti a ciascun Gruppo Comunale o Associazione alla data del 01 gennaio 2013. Viene fissato in €100,00 pro volontario il finanziamento massimo spettante al Comune o Associazione per l'attuazione del controllo sanitario, secondo il protocollo definito nel presente Piano.

Per le successive annualità, la determinazione del finanziamento spettante ad ogni Comune o Associazione verrà stabilita con decreto dell'Assessore alla protezione civile e calcolata sulla base delle effettive necessità di sottoporre a monitoraggio i volontari che risultano iscritti a ciascun Gruppo Comunale o Associazione alla data del 01 gennaio, e che risulteranno privi di controllo sanitario o con lo stesso in scadenza nel corso dell'anno di riferimento. Viene fissato in €100,00 pro volontario il finanziamento massimo spettante al Comune o Associazione per l'attuazione del controllo sanitario, secondo il protocollo definito nel presente Piano.

La protezione civile della Regione trasferisce a ciascun Comune o Associazione il finanziamento spettante in due fasi: il 50% del finanziamento spettante, come anticipo; la rimanente parte a saldo solo a seguito della rendicontazione, presentata dal Comune o dall'Associazione, delle spese effettivamente sostenute per la verifica sanitaria dei propri volontari.

#### **4. COMPITI DEL COMUNE**

Ai sensi dell'articolo 7 della L.R.64/86 il Comune e', con riguardo al territorio di propria competenza, l'ente di base per la protezione civile. Il Comune partecipa, altresì, allo svolgimento delle attività e dei compiti regionali in materia di protezione civile, assicurando, in particolare l'organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato.

In particolare, ai sensi del co. 2 bis del citato art.7 della L.R. 64/86, con riguardo all'utilizzo del volontariato comunale di protezione civile sul territorio di propria competenza, o nell'ambito di attività realizzate dal sistema regionale integrato di protezione civile, al Sindaco si applicano i disposti di cui al decreto direttoriale 13 aprile 2011 (Disposizioni in attuazione dell' articolo 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 , in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Il Sindaco è tenuto a trasmettere alla Protezione civile della Regione l'elenco aggiornato (e corredato di tutte le informazioni necessarie) dei volontari di protezione civile iscritti al proprio gruppo comunale, ed è tenuto ad aggiornare tutte le informazioni residenti sul portale web della Protezione civile regionale riguardanti le risorse comunali (volontari, mezzi ed attrezzature) di Protezione civile.

Allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei volontari del proprio Gruppo Comunale di protezione civile il Sindaco è tenuto a sensibilizzare i volontari affinché si sottopongano ai monitoraggi sanitari individuati nel Piano. Il Sindaco è altresì tenuto ad accertare che ogni volontario del proprio Gruppo Comunale di protezione civile, impiegato sul territorio di propria competenza, o nell'ambito di attività

realizzate dal sistema regionale integrato di protezione civile, sia in possesso del certificato medico di cui al presente Piano.

Spetta al Sindaco individuare il medico a cui affidare i monitoraggi sanitari di cui al presente Piano, scegliendo tra quelli compresi nell'elenco trasmesso ai Comuni dalla Protezione civile della Regione, ovvero avvalendosi del *medico competente* del Comune stesso.

Una volta individuato il medico a cui affidare i controlli sanitari, il Sindaco è tenuto a programmare il calendario delle visite dei volontari appartenenti al proprio Gruppo Comunale.

All'esito dei controlli sanitari il Sindaco è tenuto altresì a conservare il certificato denominato "Valutazione di idoneità" di ciascuno dei volontari del proprio Gruppo comunale.

Entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione del finanziamento per la verifica sanitaria dei volontari, il Comune presenta alla Protezione civile della Regione il rendiconto delle spese liquidate mediante una dichiarazione asseverata, resa ai sensi dell'articolo 33, comma 8, della L.R. 64/86, riportante il numero di visite effettuate, ai fini dell'erogazione del saldo. A tale rendicontazione il Comune allega il prospetto relativo agli esiti dei certificati di "Valutazione di idoneità" relativi ai volontari del proprio Gruppo Comunale, riportante anche le scadenze dei singoli certificati.

## **5. COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente dell'Associazione di Volontariato di protezione civile iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 30 della L.R. 64/1986 è tenuto a trasmettere alla Protezione civile della Regione l'elenco aggiornato (e corredato di tutte le informazioni necessarie) dei volontari di protezione civile iscritti alla propria Associazione, ed è tenuto ad aggiornare tutte le informazioni residenti sul portale web della Protezione civile regionale riguardanti le risorse dell'Associazione (volontari, mezzi ed attrezzature) di Protezione civile.

Allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei volontari della propria Associazione di protezione civile il Presidente è tenuto a sensibilizzare i volontari affinché si sottopongano ai controlli sanitari individuati nel Piano. Il Presidente è altresì tenuto ad accertare che ogni volontario della propria Associazione di protezione civile, impiegato sul territorio di propria competenza, o nell'ambito di attività realizzate dal sistema regionale integrato di protezione civile, sia in possesso del certificato medico di cui al presente Piano.

Spetta al Presidente individuare il medico a cui affidare i controlli sanitari di cui al presente Piano, scegliendo tra quelli compresi nell'elenco dei medici del lavoro trasmessi alle Associazioni dalla Protezione civile della Regione.

Una volta individuato il medico a cui affidare i controlli sanitari, il Presidente è tenuto a programmare il calendario delle visite dei volontari appartenenti alla propria Associazione.

All'esito dei controlli sanitari il Presidente è tenuto altresì a conservare il certificato medico denominato "Valutazione di idoneità" di ciascuno dei volontari della propria Associazione.

Entro 12 mesi dalla data del decreto di concessione del finanziamento per la verifica sanitaria dei volontari, il Presidente presenta alla Protezione civile della Regione il rendiconto delle spese liquidate mediante una dichiarazione asseverata, resa ai sensi dell'articolo 33, comma 8, della L.R. 64/86, riportante il numero di visite effettuate, ai fini dell'erogazione del saldo. A tale rendicontazione l'Associazione allega il prospetto relativo agli esiti dei controlli sanitari effettuati sui volontari della propria Associazione, riportante anche le scadenze dei singoli certificati medici.

## **6. COMPITI DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

Allo scopo di tutelare la propria salute e la propria sicurezza il volontario di Protezione Civile deve sottoporsi ai controlli sanitari individuati nel presente Piano, secondo i programmi stabiliti dal Comune o Associazione di appartenenza.

Il volontario, prima di recarsi alla visita, compila fedelmente il modello di dichiarazione del proprio stato di salute e di essere in possesso di specifica abilitazione ("Modulo dichiarazioni", Allegato 1).

All'esito dei controlli sanitari il medico rilascia al volontario due certificati: "Attestazione sanitaria" (Allegato 2) e "Valutazione di idoneità" (Allegato 3).

Il modulo "Attestazione sanitaria" riporta dati sensibili e va conservato a cura del singolo volontario; il modulo "Valutazione di idoneità" originale va a cura del singolo volontario va trasmesso al Sindaco del Comune di appartenenza o al Presidente dell'Associazione di appartenenza.

Allo scopo di tutelare la propria salute e la propria sicurezza il volontario deve attenersi alle eventuali controindicazioni allo svolgimento di specifiche attività segnalate nel modulo "Attestazione sanitaria" rilasciato dal medico.

## **7. SCENARI DI RIFERIMENTO E ATTIVITA' SVOLTE DAI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

Ai fini dell'applicazione del monitoraggio sanitario, è utile ricordare la definizione di "scenari di rischio di protezione civile" data dal citato DCDPC 12.01.2012 e individuati come quei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituiscono la base per elaborare un piano di emergenza.

Nell'Allegato 1 del citato DCDPC medesimo sono elencati i seguenti scenari di rischio di protezione civile, che si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) scenario eventi atmosferici avversi;
- b) scenario rischio idrogeologico – alluvione;
- c) scenario rischio idrogeologico – frane;
- d) scenario rischio sismico;
- e) scenario rischio vulcanico (non presente in F.V.G. ma in eventuali scenari in Italia)
- f) scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- g) scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti;
- h) scenario rischio ambientale, igienico-sanitario;
- i) attività di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- j) attività di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;

In riferimento alle attività svolte dai volontari di Protezione civile, con il presente piano si ritiene che:

- i volontari di Protezione civile possano trovarsi impegnati negli scenari di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e, limitatamente a funzioni di supporto alla popolazione, lett. g) e h), e comunque al di fuori delle cosiddette "zone rosse";
- i volontari di protezione civile in relazione alle specifiche specializzazioni possedute possano trovarsi impegnati negli scenari di cui alle precedenti lettere f), i) e j).

In situazioni di emergenza ovvero durante interventi di prevenzione le attività svolte dai volontari di protezione civile sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) assistenza alla popolazione intesa come attività socio-assistenziale e assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili;
- b) informazione alla popolazione
- c) logistica
- d) uso di attrezzature speciali
- e) conduzione di mezzi speciali
- f) predisposizione e somministrazione pasti
- g) prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- h) supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- i) presidio del territorio
- j) attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- k) attività formative;
- l) attività in materia di radio e telecomunicazione;
- m) attività specialistiche tra le quali attività di soccorso alpino, in acqua, subacquea, cinofila.

Si evidenzia inoltre che all'articolo 2, comma1, del Dec.Dir. 13.04.2011 viene stabilito che "Le norme in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile quali:

- a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
- b) organizzazione di uomini e mezzi e logistica improntata a carattere di immediatezza operativa;
- c) imprevedibilità ed indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente;
- d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte."

## **8. PROCEDURE DI MONITORAGGIO SANITARIO**

### **8.1. FREQUENZA DEL MONITORAGGIO SANITARIO**

Ai sensi dell'allegato 3 al DCDPC 12.01.2012 la visita di monitoraggio sanitario deve essere ripetuta periodicamente con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni, con cadenza almeno biennale per i volontari di età superiore.

### **8.2 VACCINAZIONI**

Allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei volontari di Protezione Civile, il presente Piano prevede che ai volontari venga proposta la somministrazione dei vaccini per la profilassi antitetanica e anti-TBE.

La somministrazione può essere effettuata, senza oneri per il volontario, nelle strutture dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende per i Servi Sanitari Territoriali competenti per territorio.

E' facoltà del singolo volontario aderire o meno a tali vaccinazioni.

Per ottenere una sola o entrambe le predette vaccinazioni il volontario deve rivolgersi, possibilmente prima di recarsi alla visita medica per il monitoraggio sanitario, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per i Servi Sanitari Territoriali competente per territorio di propria residenza.

### **8.3. QUESTIONARIO "MODULO DICHIARAZIONI"**

Il volontario, prima di recarsi alla visita, compila fedelmente il modello di dichiarazione del proprio stato di salute e del possesso di eventuali specifiche abilitazioni ("Modulo dichiarazioni", Allegato 1).

### **8.4. CONTROLLO SANITARIO**

Il medico predispone a proprio carico gli strumenti necessari all'effettuazione della visita e dei correlati esami (spirometria, audiometria e test ergo visivo) analizza il modello anamnestico " Modulo dichiarazioni" compilato e sottoscritto dal volontario e procede al controllo sanitario del volontario.

Terminata la visita, il medico compila il modulo di esito della propria valutazione ("Attestazione sanitaria" Allegato 2) che consegna al volontario, nonché il modulo di idoneità ("Valutazione di idoneità" Allegato 3) che, tramite il volontario, invia al Sindaco o al Presidente dell'Associazione a cui appartiene il volontario.

### **8.5. EVENTUALI ACCERTAMENTI SPECIALISTICI**

Al fine della corretta valutazione di idoneità del volontario allo svolgimento delle proprie attività, il medico può ritenere opportuno prescrivere ulteriori accertamenti specialistici (quali ad esempio ECG sotto sforzo, sierologia Lyme, glicemia). Le spese per lo svolgimento di tali eventuali accertamenti specialistici sono a carico della Protezione civile della Regione, e verranno rimborsate a rendiconto, al volontario interessato, per il tramite del Comune o dell'Associazione di appartenenza.

## **9. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTI**

Il presente Piano ha validità di 4 anni dall'approvazione da parte della Giunta regionale, e potrà essere aggiornato o modificato mediante decreto dell'Assessore alla Protezione civile su proposta della Protezione civile stessa.